

AmAmbiente S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Sommario

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI	3
Art. 1 – Denominazione.....	3
Art. 2 – Durata	3
Art. 3 – Sede legale.....	3
Art. 4 – Capitale sociale	3
Art. 5 – Oggetto sociale	3
Art. 6 – Modalità operative	5
CAPO II – SOCI.....	6
Art. 7 – Qualità degli azionisti	6
Art. 8 – Domicilio dei Soci.....	6
Art. 9 – Azioni	6
CAPO III – ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO	6
Art. 10 – Assemblea degli azionisti.....	6
Art. 11 – Convocazione dell’assemblea degli azionisti	7
Art. 12 – Intervento e rappresentanza	8
Art. 13 – Presidenza dell’assemblea degli azionisti	8
Art. 14 – Costituzione dell’assemblea degli azionisti e validità delle deliberazioni	8
Art. 15 – Organo amministrativo.....	9
Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell’organo amministrativo	9
Art. 17 – Convocazione dell’organo amministrativo	10
Art. 18 – Deliberazioni dell’organo amministrativo	10
Art. 19 – Compensi degli amministratori	11
Art. 20 – L’organo di controllo	11
Art. 21 – Compensi dell’organo di controllo	11
Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo	11
CAPO IV – DIRETTORE	12
Art. 23 – Nomina	12
CAPO V – BILANCIO E UTILI	12
Art. 24 – Esercizio sociale	12
Art. 25 – Utili	12
CAPO VI – CLAUSOLE FINALI	12
Art. 26 – Scioglimento	12
Art. 27 – Responsabilità per violazioni di norme tributarie	13
Art. 28 – Controversie	13
Art. 29 – Rinvio	13

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione

- 1) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive modifiche, dell'art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n.6, è costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico sotto la denominazione sociale

"Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A."

in sigla **AmAmbiente S.p.A.**

Art. 2 – Durata

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'assemblea degli Azionisti, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 3 – Sede legale

- 1) La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2) La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in altri Comuni d'Italia.

Art. 4 – Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale ammonta ad Euro 45.000.000.00 (*quarantacinquemilioni/00*) ed è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (*uno/00*) cadauna.
- 2) La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari.
- 3) I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di legge.
- 4) La Società può raccogliere fondi dai soci nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e di ogni altra successiva modifica e integrazione di tale normativa.
- 5) Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Art. 5 – Oggetto sociale

- 1) La Società quale impresa strumentale dei soci enti pubblici, investita in via prevalente della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) ciclo dei rifiuti:
 - i) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi;
 - ii) la costruzione e la gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi;
 - iii) servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 - iv) gestione della tariffa rifiuti e dei rapporti con gli utenti;
 - v) la gestione di discariche;
 - vi) la gestione dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque e di ogni altro tipo di rifiuto attraverso attività di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento;

- vii) la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento, lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;
 - b) ciclo idrico integrato:
 - i) gestione del ciclo idrico integrato e/o delle singole fasi dello stesso;
 - ii) le attività post-contatore, la realizzazione di impianti o parti di essi, l'effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la legislazione vigente;
 - c) ciclo dell'energia:
 - i) l'acquisto, l'importazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita di energia elettrica;
 - ii) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia termica e/o di energia combinata termica ed elettrica abbinati a reti di distribuzione di energia termica, ivi compresa la vendita ai clienti finali;
 - iii) il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
 - iv) l'acquisto, l'importazione e stoccaggio, la distribuzione, la misura e la vendita di gas combustibili;
 - d) illuminazione pubblica:
 - i) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
 - e) servizi funebri e cimiteriali:
 - i) servizio di onoranze funebri, trasporti funebri, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - ii) servizi cimiteriali e gestione dei cimiteri, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - f) altri servizi:
 - i) la predisposizione e la formazione dei documenti di incasso per conto di enti pubblici;
 - ii) servizi di incasso di imposte comunali in genere, per conto degli Enti Soci;
 - iii) la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
 - iv) autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli Enti soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - v) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
 - vi) la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, elettrici, elettronici, di telecomunicazione, di sorveglianza, termici, idrici e sanitari, gas, di areazione, di sollevamento ed antincendio a favore degli edifici;
 - vii) gestione della sosta a pagamento e relativi controlli di vigilanza della sosta su strada;
 - viii) la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici a struttura e non;
 - ix) servizi di pulizia camini e canne fumarie;
 - x) le attività tipografiche, editoriali, di pubblicità, promozione e propaganda che siano connesse con le altre attività sopradescritte.
- 2) L'affidamento della gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti soci può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.
 - 3) La Società potrà inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate, anche fuori dal territorio della Provincia di Trento, nel territorio della regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di interesse degli Enti soci sul territorio nazionale.
 - 4) La Società potrà effettuare le prestazioni di cui all'oggetto sociale anche tramite terzi e potrà assumere incarichi per conto di Comuni, di Enti in genere, di loro Consorzi e di privati.
 - 5) Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa.

- 6) La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle proprie finalità, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché l'assunzione di tali partecipazioni sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e non costituisca quindi attività finanziaria.
- 7) Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.
- 8) La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti soci che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.
- 9) La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può operare anche in veste di E.s.co. (Energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché operare mediante strumenti contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.
- 10) Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 11) Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:
 - a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
 - d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 12) Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, le attività soggette a separazione funzionale, devono essere affidate ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'Autorità di regolazione in materia.
- 13) Qualora non tutti i componenti dell'Organo amministrativo facciano parte del gestore indipendente, in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché sull'approvazione del piano di sviluppo.
- 14) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili.
- 15) In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e gestione di centri di formazione professionale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa.
- 16) La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
- 17) La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 6 – Modalità operative

- 1) La Società opera secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con priorità data alla sicurezza ed alla qualità dei servizi effettuati.

CAPO II – SOCI

Art. 7 – Qualità degli azionisti

- 1) Possono essere azionisti della Società:
 - a) Enti pubblici;
 - b) Società a capitale sociale interamente pubblico.
- 2) L'organo amministrativo è obbligato a rifiutare l'annotazione nel libro soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto sopra.
- 3) La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo e al presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.
- 4) Gli azionisti con quote pari almeno al 51% si obbligano a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni modifica inerente ai loro rappresentanti legali e/o il proprio assetto societario o associativo.

Art. 8 – Domicilio dei Soci

- 1) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
- 2) I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio.

Art. 9 – Azioni

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 2) La Società potrà, inoltre, emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, secondo le modalità che verranno determinate dall'assemblea degli azionisti straordinaria e fino ad un massimo del 30% del capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
- 3) La Società potrà emettere prestiti obbligazionari anche convertibili secondo le procedure di legge.
- 4) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie.
- 5) Ogni azione privilegiata dà diritto ad un voto nelle sole Assemblee straordinarie ed eventualmente nelle Assemblee riservate ai soli azionisti privilegiati.
- 6) Il Socio che intenda trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende deve preventivamente offrirli agli altri Soci, dandone notizia all'organo amministrativo della Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, contenente l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni di trasferimento. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, provvede ad offrire, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, le azioni o i diritti posti in cessione a parità di condizioni agli altri Soci.
- 7) La prelazione dev'essere esercitata dal Socio sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC diretta all'organo amministrativo della Società, nel termine di decadenza di 30 giorni dal ricevimento dell'offerta.

CAPO III – ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 10 – Assemblea degli azionisti

- 1) L'assemblea ordinaria è composta dagli azionisti intestatari di azioni ordinarie.
- 2) L'assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità degli azionisti.
- 3) Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i medesimi anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 4) Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il Bilancio;
 - b) nominare e revocare l'Amministratore unico ovvero, qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - c) determinare il compenso dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato;
 - d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.
- 5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 6) Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
- 7) L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea degli azionisti senza ritardo quando ne è fatta richiesta da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c.
- 8) L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. L'Assemblea straordinaria è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo dell'intero capitale sociale. In entrambi i casi i soci devono indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare.
- 9) Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 10) L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici e programmatici nonché delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione stipulata tra gli stessi.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea degli azionisti

- 1) Le Assemblee, di norma, sono convocate presso la sede sociale o, comunque, nel territorio provinciale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.
- 2) Le Assemblee sono convocate dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, mediante avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare.
- 3) L'avviso di convocazione:
 - a) può prevedere una data per l'eventuale seconda convocazione, che dovrà comunque essere diversa da quella prevista per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea degli azionisti non risulti legalmente costituita. Le assemblee degli azionisti in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea degli azionisti di prima convocazione.;
 - b) deve essere comunicato ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 4) L'Assemblea può validamente riunirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12 – Intervento e rappresentanza

- 1) L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.
- 2) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.
Le deleghe saranno conservate agli atti della Società.
- 3) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 13 – Presidenza dell'assemblea degli azionisti

- 1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato o, in mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 2) Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il Segretario verbalizzante, anche non socio.
- 3) Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge anche da segretario.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Costituzione dell'assemblea degli azionisti e validità delle deliberazioni

- 1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa siano iscritti nel libro dei soci.
- 2) L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.
- 3) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte del capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.
- 5) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.
- 6) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi dell'intero capitale sociale.
- 7) Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.
- 8) Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge.
- 9) Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 10) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 – Organo amministrativo

- 1) Di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli Enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla Società;
 - b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla Società;
 - c) alla Società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
 - d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla Società.
- 2) La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea degli azionisti. Nella scelta degli amministratori, l'assemblea degli azionisti assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina.
- 3) Qualora sia stato nominato un organo amministrativo collegiale, quest'ultimo nomina fra i suoi componenti:
 - a) il Presidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina;
 - b) il Vicepresidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina; il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o di impedimento e per tale nomina non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi;
 - c) il Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 4) Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vicepresidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.
- 5) È fatto divieto di:
 - a) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
 - b) corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 - c) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell'organo amministrativo

- 1) La rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a chi ne fa le veci, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.
Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Se è stato nominato un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al seguente articolo 18, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea degli azionisti.
I delegati riferiscono agli organi amministrativo e di controllo, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 3) L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà necessari per il raggiungimento dei fini sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservati all'assemblea degli azionisti, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che

saranno adottati dagli Enti medesimi, secondo quanto stabilito da apposita Convenzione stipulata con gli stessi.

- 4) Solo nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può affidare le attività da separare funzionalmente ad un comitato esecutivo con funzioni di gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata in materia dall'Autorità di regolazione.
- 5) L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, direttori, dirigenti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 6) Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dall'Organo amministrativo, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Funzionari.

Art. 17 – Convocazione dell'organo amministrativo

- 1) L'organo amministrativo, se collegiale, è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo reputi necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente.
L'organo amministrativo può altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.
- 3) L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante telefax o posta elettronica. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato almeno due giorni prima di tale data.
- 4) Nell'avviso di convocazione sono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.
- 5) L'organo amministrativo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e almeno un sindaco.
- 6) È possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo l'amministratore unico, ovvero il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 – Deliberazioni dell'organo amministrativo

- 1) Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 3) Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.
- 4) Se in presenza di un organo amministrativo collegiale, sono comunque necessari i voti favorevoli di due terzi degli amministratori in carica per le delibere concernenti:
 - a) le cessioni di azioni;
 - b) la nomina, la revoca, gli emolumenti ed i poteri dei consiglieri delegati;

- c) la nomina ed i poteri del Direttore Generale.

Art. 19 – Compensi degli amministratori

- 1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 2) L'assemblea degli azionisti può attribuire agli amministratori un'indennità annuale e/o un gettone di presenza che sia forfetariamente comprensivo del rimborso spese suddetto.

Art. 20 – L'organo di controllo

- 1) L'organo di controllo è rappresentato dal Collegio Sindacale, il quale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge vigenti al momento della nomina. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina del Collegio.
- 2) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.
- 3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 4) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea degli azionisti. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 5) In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine decrescente di età, nel rispetto delle quote di genere. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione degli azionisti per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 6) In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla delibera di integrazione, dal sindaco più anziano.
- 7) Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 21 – Compensi dell'organo di controllo

- 1) Gli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale sono deliberati dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il compenso annuo per l'intera durata del loro ufficio.

Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo

- 1) I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi sociali, fermo il disposto dell'articolo 2383 Codice Civile, e possono essere riconfermati. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 2) Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente paragrafo sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente paragrafo, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

- 3) Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
- 4) I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 5) All'Organo amministrativo e all'Organo di controllo si applica la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

CAPO IV – DIRETTORE

Art. 23 – Nomina

- 1) L'organo amministrativo, con la maggioranza di cui all'articolo 18, può nominare un Direttore Generale, fissandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.
- 2) L'organo amministrativo può nominare uno o più Direttori, fissandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.

CAPO V – BILANCIO E UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art. 25 – Utili

- 1) Gli eventuali utili dell'esercizio, dedotte le eventuali perdite di esercizi precedenti, saranno ripartiti come segue:
 - il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - la rimanenza a disposizione dell'assemblea degli azionisti che, fatto salvo il disposto dell'art. 2433 del Codice Civile e le obbligazioni nei confronti delle azioni privilegiate, potrà destinarla a remunerazione del capitale conferito e/o alla costituzione di riserve straordinarie aventi specifica destinazione, privilegiando le iniziative dirette alla salvaguardia del territorio dagli inquinamenti in relazione alle finalità sociali, ovvero generica destinazione.
- 2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea degli azionisti che ne delibera la distribuzione.
- 3) I dividendi non riscossi entro il triennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva.

CAPO VI – CLAUSOLE FINALI

Art. 26 – Scioglimento

- 1) Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e la nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri ed emolumenti.

Art. 27 – Responsabilità per violazioni di norme tributarie

- 1) Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la Società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o dipendenti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
- 2) L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
- 3) È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo 472/1997.
- 4) La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 28 – Controversie

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle che non possono comprometersi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente.
- 2) Nell'ipotesi di mancata conciliazione le medesime controversie saranno demandate al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.
- 3) Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è inoltre competente a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti.
- 4) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 29 – Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni.